

Organi di Giustizia

Proc. n° 17/26

Dec. n° 16/26

Il giorno 22 settembre 2026, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale
Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, ex art. 76.1

R.d.G., l'8 settembre 2026 nei confronti di:

IVAN Iulian Marius, nato *omissis*, tesserato FMI 2026 con il M.C. "A.S.D. MOTORCLUBFMI RACING TEAM" con tessera n° 26060157 e licenza velocità elite n° W03845;

incolpato di:

"violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia, e ciò in quanto, il 5 settembre 2026 alle ore 10,40, presso l'autodromo Internazionale del Mugello di Scarperia (FI), durante la manifestazione denominata "Coppa Italia Velocità – Round 4" (cod. NAZVE004), al termine della QP1 classe Pirelli 1000, nell'area

del Parco chiuso ha aggredito, prima verbalmente e poi fisicamente – alzando le mani e sferrando un paio di colpi - il pilota DE SIMONE Marco, reo, a suo dire, di aver provocato la sua caduta a seguito di un contatto in pista.”

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione *ex art. 76.1 R.d.G.*, trasmessa in data 8.09.2026 dalla Procura Federale;
- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, tra cui, in particolare la proposta di sanzione del Commissario di Gara preposto alla manifestazione cod. NAZVE044 denominata “Coppa Italia Velocità – Round 4”, svoltasi dal 3 al 6 settembre 2026 presso l’autodromo Internazionale del Mugello a Scarperia (FI); i rapporti di gara acquisiti dalla segreteria Ufficiali di gara; la nota descrittiva del Direttore di Gara;

HA FISSATO - *ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G.* - la data della decisione per il giorno 22.09.2026, disponendo, contestualmente, di darne avviso al predetto incolpato affinché lo stesso si avvallesse della facoltà di far pervenire eventuali memorie difensive e documenti entro il giorno 16.09.2026.

Detta facoltà non è stata esercitata dall'incolpato IVAN Iulian Marius, che nulla ha fatto pervenire in sua difesa.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale, ritenuta la propria competenza *ex art. 72 RdG* sui fatti di cui alla segnalazione,

OSSERVA

La disamina degli atti e dei documenti allegati alla segnalazione *ex art. 76 R.d.G.* del Procuratore Federale denota la fondatezza delle contestazioni rivolte in questa sede all'incolpato IVAN Iulian Marius *ex art. 1 del Rd.G.*, per il comportamento tenuto durante la manifestazione di Coppa Italia Velocità – Round 4 - il 5 settembre u.s.

La vicenda all'esame di questo G.S.N. può essere sinteticamente ricostruita nei seguenti termini, sulla scorta degli atti allegati alla segnalazione.

Risulta, invero, dalla segnalazione, che sabato 5 settembre presso il Motodromo del Mugello di Scarperia (FI) il pilota IVAN Iulian Marius (n° 8) ha tenuto un atteggiamento antisportivo, così come ampiamente descritto nel capo di incolpazione, e certamente poco edificante per un licenziato.

In particolare il pilota n° 8 Ivan Iulian Marius, a seguito di un incidente avvenuto nelle fasi finali della gara a seguito di contatto con il pilota numero n° 7 De Simone Marco, cadeva e non terminava la corsa. Successivamente, ritenendo che il contatto, e la conseguente caduta, fosse stato atto volontario del pilota n° 7 volto ad ostacolarlo, giunto nel parco chiuso a bordo dello scooter del recupero aggrediva il De Simone Marco, prima verbalmente e poi fisicamente. Solo l'intervento dei meccanici presenti sul posto evitava conseguenze peggiori. I fatti sono occorsi in sede di parco chiuso sono stati osservati direttamente da due addetti al percorso che hanno fatto relazione di servizio e conseguente comunicazione alla direzione gara. A seguito di tale comunicazione i due piloti sono stati convocati separatamente dal direttore di gara, che ha provveduto ad

escuterli separatamente. Il pilota Ivan Iulian Marius ha ammesso i fatti, ed ha riconosciuto, a seguito di visione del video di gara, che l'incidente è stato un fatto di gara senza alcuna condotta volontaria del pilota n° 7.

L'aggressione del pilota Ivan Iulian Marius in danno del pilota De Simone Marco è stata ripresa dalle telecamere poste in sede di parco chiuso, e le immagini sono state visionate dal direttore di gara che le descrive puntualmente nella nota descrittiva dell'episodio redatta e presente in atti.

In particolare dai rapporti ufficiali è presente la comunicazione dell'addetto al percorso che ha osservato direttamente quanto accaduto in parco chiuso, risulta che:

(...) AL RIENTRO IN PARCO CHIUSO DELLA CLASSE 1000 IL PILOTA N.7 VENIVA AGGREDITO VERBALMENTE DAL PILOTA N.8 CHE ARRIVAVA IN PARCO CHIUSO CON SCOOTER DEL SERVIZIO DI RECUPERO; IL PILOTA N. 8 PASSAVA ALLE VIE DI FATTO VERSO IL PILOTA N. 7 CHE SI DIFENDEVA. VENIVA SEDATA DAI RISPETTIVI MECCANICI DOPO POCHI MINUTI”.

Per completezza degli atti si rappresenta che l'incolpato successivamente all'audizione del direttore di gara si è recato presso il box del pilota aggredito De Simone Marco chiedendo scusa dell'accaduto, come risulta dalla nota descrittiva redatta dal direttore di gara in atti.

Tale ricostruzione, come rilevato, è suffragata dagli atti e dai rapporti ufficiali della citata manifestazione sportiva, sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto preposti, e che pertanto sono dotati di fede privilegiata, in quanto provenienti da soggetti fidefacienti, ai sensi dell'art. 19 comma 14 del Regolamento del G.C.d.G.

e dell'art. 15, comma 15, del Regolamento del G.D.G.. Pertanto, del loro contenuto non è dato dubitare, tanto che dal loro complessivo esame possono certamente desumersi, come evidenziato, delle chiare responsabilità a carico dell'incolpato, in merito alla condotta oggetto di contestazione della Procura Federale.

Quanto sin qui rappresentato, poi, non risulta smentito né da ulteriori acquisizioni probatorie, né, tantomeno, dall'incolpato che non ha inviato alcuna memoria difensiva.

Invero, la condotta tenuta dall'incolpato è da considerarsi certamente contraria all'art. 1 del Regolamento di Giustizia F.M.I.

Ciò posto, provata la violazione di cui al capo di incolpazione, si ritiene raggiunta la responsabilità disciplinare dell'incolpato IVAN Iulian Marius, che conduce all'applicazione nei suoi confronti della sanzione inibitoria del ritiro della tessera e della licenza per mesi 4 (mesi quattro), sanzione così determinata: pena base mesi sei di ritiro tessera e licenza per la violazione *ex art. 1 RdG*, ridotta per la concessione delle attenuanti (soggetto incensurato, ammissione dei fatti nell'immediatezza, e scuse rivolte al pilota aggredito ed al suo accompagnatore) alla sanzione finale di mesi quattro di ritiro della tessera e della licenza velocità.

La predetta sanzione è stata determinata tenuto conto delle modalità, della natura e del luogo dell'azione (alla presenza di pubblico), ma anche della

incensuratezza del pilota IVAN Iulian Marius (non risultando precedenti a suo stesso carico e del comportamento tenuto dallo stesso successivamente ai fatti).

P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 29, 42 ed 80 del R.d.G., dichiara:

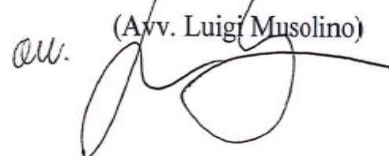
IVAN Iulian Marius, nato *omissis*, tesserato FMI 2026 con il M.C. “A.S.D. MOTORCLUBFMI RACING TEAM” con tessera n° 26060157 e licenza velocità èlite n° W03845,

responsabile dell’illecito contestato e, per l’effetto, gli applica ex art. 29 R.d.G. la sanzione inibitoria del ritiro della tessera n° 26060157 e della licenza velocità èlite n° W03845 per mesi 4 (quattro). Fine sanzione 22 gennaio 2027.

Depositata il 22 settembre 2026

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

av. (Avv. Luigi Musolino)



Si comunichi, a cura della Segreteria Organi di Giustizia, a

Ivan Iulian Marius;

Presidente Federale;

Segretario Generale;

Procuratore Federale;

Gruppo Direttori di Gara;

Gruppo Commissari di Gara;

Settore Tecnico Sportivo;

Ufficio Tesseramento;

Ufficio Licenze;

Ufficio Velocità;

Co.re. Lombardia;

Ufficio Comunicazione F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.